

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera .
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 584 del 29 MAG. 2023

Oggetto: Stipula convenzione con la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale per l'espletamento di tirocini.

Proposta n. 81 del 25/05/2023

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore
(Dott.ssa Francesca Basile)



Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore U.O.C.
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n.1/2023)

con l'assistenza del Segretario, _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

II DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso che

- Con nota acquisita al prot. gen. n. 2787 del 14/02/2023, la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dall'allora MURST, ora MUR, con DM 16/11/2000, ha chiesto di poter stipulare una convenzione con questa ARNAS Garibaldi, finalizzata allo svolgimento di attività formativa pratica e di tirocinio prescritta per gli allievi che frequentano i propri corsi;
- contestualmente, ha trasmesso uno schema convenzionale;
- questa U.O.C. si è attivata chiedendo parere in merito:
 - al Responsabile U.O.S Psicologia, con nota prot. n. 921/AA.GG. del 15/02/2023;
 - al Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot. 1587/AA.GG. del 15/03/2023;
 - al Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, al RSPP Aziendale e al Medico competente, con nota prot. n. 1856/AA.GG. del 27/03/2023;

Vista

- la nota prot. n. 1386/AA.GG. del 08/03/2023, con la quale la Responsabile della U.O.S. Psicologia ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
 - la nota prot. n. 1744/AA.GG. del 22/03/2023, con la quale il Direttore Sanitario Aziendale ha condiviso la proposta di convenzione confermando l'individuazione della Dott.ssa Angela Fabiano quale tutor aziendale;
- la nota prot. n. 1955/AA.GG. del 30/03/2023, con la quale il Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, il RSPP Aziendale e il Medico competente hanno concordato sulla formulazione dell'art. 5 dell'allegata bozza di convenzione, relativamente alle previsioni di cui ai Decreti Legislativi n. 81/08 e n. 101/2020;
- la richiesta di modifica del testo convenzionale, inoltrata da questa U.O.C. alla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale, con nota prot. gen. n. 7710 del 27/04/2023 e da questi condivisa, giusta nota prot. gen. n. 8697 del 15/05/2023;

Ritenuto, pertanto, di

- prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;
- stabilire la validità della convenzione in anni tre, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia e al Tutor aziendale;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:


Approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;

Stabilire la validità della Convenzione in anni tre, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia e al Tutor aziendale;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Autorizzare la stipula della convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;


Stabilire la validità della Convenzione in anni tre, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta alla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia e al Tutor aziendale;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Allegato parte integrante: convenzione

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)




Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

La **Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale**, riconosciuta dall'allora MURST ora MUR (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 — G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Firenze, Padova, Roma, Parita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli (**Soggetto proponente**)

E

L'**ARNAS GARIBALDI di Catania**, con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5, 91524, Catania (CT), P.IVA: 04721270876, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio De Nicola (**Soggetto ospitante**)

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia;
- sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 Ambito di applicazione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. L'Azienda ospitante ARNAS GARIBALDI assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per anno,

nei periodi che saranno concordati tra i Direttori delle UU.OO.CC. e/o il Tutor dell'Azienda ospitante e il Soggetto proponente.

ART. 2 Soggetti beneficiari

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia del Soggetto proponente. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

ART. 3 Organizzazione delle attività

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Le modalità organizzative ed esecutive della presente convenzione potranno essere riviste e modificate secondo le esigenze dell'U.O. interessata, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di cura e assistenziali cui è preposta.

ART. 4 Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, dal REG. UE 2016/679 e del D. Lgs n. 101/2018 e successivi provvedimenti del Garante della privacy.

ART. 5 Coperture assicurative

Il Soggetto proponente assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio e, in mancanza, condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6 Durata

La Convenzione ha validità triennale, decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale). Al termine della stessa, le Parti potranno rinnovare la suddetta Convenzione, alle medesime condizioni.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione dovranno essere approvate per iscritto.

È riconosciuta, in ogni caso, la facoltà al Soggetto ospitante ed al Soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

L'ARNAS Garibaldi si riserva, altresì, di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, per sopraggiunti e differenti interessi pubblici che non consentono la prosecuzione del rapporto convenzionale, con trenta giorni di preavviso.

ART. 7 Prevenzione e Sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall' art. 41 co. 4, sono a carico del Soggetto proponente, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere Soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. Il Soggetto proponente provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

ART. 8 Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART.9 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss. mm. e ii., e del successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR, REG. UE 2016/679), le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione medesima, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 10 Oneri economici

La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

ART. 11 Norme di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Per il Soggetto proponente,
SEF – Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale

Per il Soggetto ospitante
ARNAS Garibaldi di Catania

Il Legale rappresentante
Dott. Luciano Rispoli

Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

